

Accordo di collaborazione
ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Tra

Regione Lazio – Assessorato alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, con sede legale via Rosa Raimondi Garibaldi 7 – 00145 Roma, C.F. 80143490581, nella persona del Dott. Marco Marafini, Direttore della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, della Regione Lazio, munito dei poteri conferitigli con deliberazione della Giunta regionale dello 07 maggio 2018, n. 209, come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale del 05 giugno 2018, n. 273, (di seguito anche "Regione Lazio")

e

IED ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN S.p.A., con sede legale in Via Bezzacca 5 - Milano, C.F. e P.IVA 06525850969, nella persona del Direttore IED Italia e procuratore Emanuele Soldini (di seguito anche "IED"). Congiuntamente le "Parti"

Premesso che

- IED Istituto Europeo di Design S.p.A. è un ente privato che si occupa di formazione avanzata nel campo delle arti visive, della moda, del design e della comunicazione;
 - La Regione Lazio, Assessorato alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, promuove la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio regionale;
 - La Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio, al fine della Valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio regionale fa approvato il presente Accordo con D.D. n..... del.....
 - Entrambe le parti intendono sviluppare congiuntamente, ma ognuna per quanto di propria competenza, un progetto di ricerca con finalità principalmente didattiche e formative, aperto agli studenti di IED e in particolare agli studenti della Scuola di Design di IED Roma per l'Anno Accademico 2018/19, che comporterà la collaborazione sulle tesi (di seguito il "Progetto"). Ogni singola tesi, sia essa sviluppata da uno studente o da un gruppo di studenti, costituirà l'"Elaborato";
 - Con la presente scrittura (di seguito il "Contratto") le parti intendono disciplinare le modalità di sviluppo del progetto per ripartire le rispettive competenze realizzative;
 - Il contratto annulla e sostituisce ogni eventuale accordo precedentemente intercorso tra le parti, anche solo verbalmente, ad oggetto di quanto qui convenuto.
- Tutto ciò premesso, le parti

convengono e stipulano quanto segue:

1. Premesse e allegati

- 1.1.** Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del contratto.

2. Oggetto

- 2.1.** Oggetto del contratto è lo sviluppo del progetto di tesi, avente il seguente titolo: "Casa di accoglienza temporanea per padri separati" in Santa Maria della Pietà a Roma, padiglione 18.
- 2.2.** Il progetto sarà articolato secondo le modalità e nel rispetto delle tempistiche, come riportate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante ed essenziale del contratto.

3. Modalità di esecuzione del progetto e durata

- 3.1.** L'ideazione e lo sviluppo del progetto si articoleranno secondo le modalità e le fasi descritte nell'Allegato A.
- 3.2.** Per l'esecuzione del contratto, IED avrà facoltà di avvalersi della collaborazione di professionisti e/o consulenti esterni, la scelta e il compenso dei quali sarà, salvo diverso accordo scritto fra le parti, ad esclusivo carico di IED medesimo.
- 3.3.** IED indicherà ai propri studenti il contenuto, i formati, i materiali, le modalità di sviluppo e di presentazione degli elaborati che saranno realizzati nel corso del progetto.
- 3.4.** Regione Lazio potrà chiedere a IED, previo separato accordo da definirsi, che gli elaborati siano realizzati con determinate e particolari caratteristiche.
- 3.5.** Il contratto avrà la durata indicata nell'Allegato A con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e, comunque, si intenderà cessato alla conclusione del progetto, per tale intendendosi la data finale di consegna degli elaborati, indicata nell'Allegato A.

4. Obblighi delle parti

4.1. Le parti, al fine della realizzazione del progetto, cureranno rispettivamente l'adempimento delle obbligazioni come meglio specificate e ripartite al presente articolo e nell'Allegato A.

4.2. Le parti, ognuna per quanto di propria pertinenza, al fine della realizzazione del progetto, dichiarano di disporre delle competenze, capacità finanziarie, organizzazione, tecniche, personale qualificato, atti a garantire la realizzazione di tutte le condizioni previste nel contratto.

4.3. Parteciperà al progetto il numero degli studenti indicato nell'Allegato A. Ogni singolo elaborato potrà essere sviluppato da un solo studente o da gruppi di studenti.

4.4. Le parti si terranno informate sull'avanzamento del progetto, impegnandosi a comunicare tempestivamente l'una all'altra ogni fatto e/o circostanza che possa pregiudicare il buon esito del progetto o ritardarne l'esecuzione.

4.5. Le parti si danno reciprocamente atto che le obbligazioni assunte da IED sono limitate esclusivamente a quanto indicato nel contratto e nell'Allegato A, essendo limitate alla ideazione e allo sviluppo del progetto, restando esclusa ogni ulteriore obbligazione quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la produzione, la commercializzazione e/o la distribuzione degli elaborati. Pertanto, eventuali ulteriori attività o, più in generale, prestazioni, anche di natura accessoria, dovranno essere oggetto di apposita pattuizione tra le parti da effettuarsi per iscritto.

4.6. IED si impegna a:

- a) far sottoscrivere agli studenti le condizioni di partecipazione al progetto;
- b) formare e organizzare un team di lavoro;
- c) seguire i propri studenti nella realizzazione del progetto tramite uno o più docenti che saranno designati a esclusiva discrezione di IED.

4.8. La Regione Lazio si impegna a:

- a) fornire a IED il materiale e le informazioni necessarie per lo sviluppo del progetto;
- b) intervenire agli incontri pianificati dalle parti;
- c) promuovere e comunicare il progetto attraverso i media online e offline, citando sempre IED quale organizzatore e ideatore del progetto, nonché gli studenti autori degli elaborati.

4.9. Nel corso dell'esecuzione del progetto, le parti si danno atto che IED, seppur nel rispetto dei punti di cui all'Allegato A, avrà piena libertà di gestione del progetto secondo le modalità che riterrà più idonee per un proficuo sviluppo dello stesso.

In particolare la Regione Lazio, tenuto conto che l'oggetto del contratto è lo sviluppo di un progetto di tesi, come previsto al punto 2.1., presta sin da ora il proprio consenso a che gli studenti possano sviluppare in piena libertà il brief di cui all'Allegato A.

5. Proprietà degli elaborati

5.1. IED dichiara che, in forza di una convenzione sottoscritta dagli studenti all'atto dell'iscrizione ai corsi, è proprietario degli elaborati sviluppati durante i programmi di collaborazione con enti o aziende.

5.2. Con la firma del contratto, IED attribuisce alla Regione Lazio l'opzione all'acquisto della piena proprietà di uno o più elaborati, sino ad un massimo di 3, che la stessa riterrà di proprio interesse. L'opzione potrà essere esercitata entro il termine e con le modalità previste nell'Allegato A. Restano fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore degli studenti ai sensi delle leggi vigenti.

5.3. Nell'ipotesi in cui la Regione Lazio dovesse esercitare l'opzione di cui al precedente art. 5.2., i diritti che verranno acquisiti dalla Regione Lazio comprenderanno tutti i diritti di utilizzazione e di godimento a livello mondiale da considerarsi illimitati in termini di tempo, di contenuto, di mezzo e di luogo.

5.4. La Regione Lazio, a Sua esclusiva discrezione, potrà richiedere la protezione dei diritti acquisiti relativi agli elaborati rispetto ai quali ha esercitato l'opzione di acquisto, ai sensi delle vigenti leggi in materia di diritto d'autore e/o ai sensi delle vigenti leggi in materia di proprietà industriale, a proprie spese e a nome proprio e ciò senza nulla a che pretendere da IED per nessun titolo, ragione e/o causa.

5.5. La Regione Lazio concorda e presta sin da ora il proprio consenso a che, anche in caso di cessione dei diritti di sfruttamento economico, IED potrà esporre, per fini prettamente divulgativi e promozionali, gli elaborati realizzati dai propri studenti nell'ambito del progetto e acquisiti dalla Regione Lazio ai sensi dell'art. 5.2., in qualunque forma o modo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, in forma cartacea, fisica, digitale, mediante web, in eventi aperti ai media e al pubblico), essendo entrambe le parti interessate alla promozione e divulgazione del progetto stesso.

5.6. La Regione Lazio si impegna a citare sempre la presente collaborazione con IED, nonché con gli studenti autori degli elaborati, anche laddove dovesse lanciare sul mercato un prodotto realizzato in ragione e causa dello svolgimento del progetto.

6. Corrispettivi

6.1. La Regione Lazio non sarà tenuta a versare alcun corrispettivo a IED per la gestione e l'organizzazione del progetto, salva l'ipotesi di esercizio dell'opzione di acquisto di cui al precedente art. 5. In tal caso, la Regione Lazio sarà tenuta a corrispondere il riconoscimento al merito per gli studenti autori di ogni elaborato, oggetto di esercizio

dell'opzione di acquisto, nella misura prevista nell'Allegato A.

Detto importo dovrà essere corrisposto nei termini e nei modi previsti nell'Allegato A.

6.2. La Regione Lazio riconoscerà altresì un premio al merito allo/agli studente/i autore/i dell'elaborato selezionato dalla stessa, come il più meritevole al termine del progetto.

6.3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 3.4, gli ulteriori costi non prevedibili che dovessero essere eventualmente sostenuti da IED (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, trasferte non concordate, costi di prototipazione, eventuali allestimenti, etc.) previo accordo tra le parti saranno rimborsati dalla Regione Lazio a IED, a seguito di presentazione di fattura dei costi extra e dei relativi giustificativi.

7. Limiti di responsabilità

7.1. Le parti in nessun caso, potranno essere ritenute responsabili della pubblicazione/ diffusione/ utilizzazione di elaborati che violino diritti d'autore, marchi, segni distintivi, brevetti, diritti di immagine, segreti industriali o altri diritti di terzi.

7.2. IED non assume alcun obbligo di controllo o verifica al riguardo e, pertanto, la responsabilità in ordine agli elaborati e ai relativi contenuti sarà esclusivamente dello studente autore dell'elaborato stesso. E lo studente, partecipando al progetto, si impegna espressamente a fornire un contributo esclusivamente personale e originale.

7.3. Il contratto non costituisce alcun vincolo societario, associativo, partecipativo o simile fra le parti, ulteriore e diverso dal rapporto di collaborazione oggetto del contratto medesimo.

8. Obiettivi

8.1. La Regione Lazio riconosce e prende atto che il presente progetto non garantisce l'assolvimento di alcuno specifico obiettivo, risultato e/o scopo, se non quelli espressamente previsti nel contratto.

8.2. La Regione Lazio riconosce altresì che ogni e qualsiasi obbligazione assunta da IED con il contratto costituisce un'obbligazione di mezzi e non di risultato.

9. Pubblicità e uso dei segni distintivi

9.1. Ciascuna delle parti avrà la facoltà di utilizzare la denominazione, i marchi e i segni distintivi dell'altra solo ed esclusivamente per l'esecuzione del contratto e, in particolare, in ogni comunicazione promozionale relativa al progetto.

9.2. Ciascuna delle parti potrà menzionare, solo a fini promozionali e attraverso i propri consueti canali di comunicazione, l'avvenuto svolgimento del progetto, anche successivamente alla cessazione del contratto, e ciò anche mediante, a titolo esemplificativo, l'utilizzazione di immagini, disegni, modelli, materiali di ricerca, grafica. Ivi inclusa la possibilità per ciascuna delle parti di poter citare la denominazione e/o il logo e/o il marchio dell'altra parte sui propri canali di comunicazione sia informatici che non, in conseguenza dell'avvenuta collaborazione.

9.3. Salvo quanto previsto ai punti precedenti, nessuna delle parti potrà utilizzare la denominazione sociale, il marchio e i segni distintivi dell'altra parte senza preventiva autorizzazione scritta, per fini e/o scopi diversi da quelli previsti nel contratto.

10. Recesso

10.1. Le parti avranno facoltà di recedere dal contratto, comunicando all'altra la propria intenzione a mezzo di raccomandata A/R, oppure tramite invio di PEC.

10.2. Il contratto verrà, quindi, risolto decorsi dieci giorni lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione.

10.3. Le parti si danno atto che, in caso di recesso della Regione Lazio, gli elaborati non potranno essere utilizzati in alcun modo e/o forma dalla Regione Lazio e per nessuno scopo e/o causa (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per scopi commerciali, di comunicazione, etc.).

11. Informazioni riservate

11.1. Le parti si danno reciprocamente atto che l'esecuzione degli obblighi contrattuali potrà comportare l'accesso a informazioni riservate dell'altra parte.

11.2. Ciascuna delle parti si impegna a non divulgare a terzi tutte le informazioni riservate che dovessero e/o potessero essere comunicate dall'altra, nonché il materiale riservato consegnato per lo sviluppo del progetto. Saranno considerate riservate soltanto le informazioni chiaramente identificate come tali. Non saranno comunque considerate riservate le informazioni:

- a) che siano di pubblico dominio o diventino tali a seguito di azioni o omissioni delle parti;
- b) che siano state legittimamente comunicate da una terza parte senza obbligo di riservatezza;
- c) che siano sviluppate indipendentemente dall'altra parte;
- e) che siano rese pubbliche per legge.

11.3. Il vincolo di riservatezza, di cui al presente articolo, continuerà ad avere valore anche dopo la cessazione del contratto e comunque finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio.

12. Dati personali

12.1. Nel corso dello svolgimento di tutte le attività connesse all'esecuzione del presente contratto, ciascuna delle parti potrà trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali, motivo per il quale ciascuna di esse s'impegna sin d'ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

13. Legge applicabile e foro competente

13.1. Il contratto è soggetto alla legge italiana.

13.2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti in relazione al contratto, ivi incluse quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

14. Comunicazioni

14.1. Ogni comunicazione, per essere valida ed efficace, dovrà essere comunicata via email ai seguenti indirizzi:

- per la Regione Lazio:

Arch. Carlo Abruzzese – cabruzzo@regione.lazio.it

- Per IED:

Pietro Cagnazzi – p.cagnazzi@ied.it

Si allega: Allegato A

Roma li.....

REGIONE LAZIO – ASSESSORATO ALLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO,
DEMANIO E PATRIMONIO
Dott. Marco Marafini
Direttore della Direzione Regionale Bilancio,
Governo Societario, Demanio e Patrimonio

IED ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN S.p.a.
Emanuele Soldini
Direttore IED Italia e Procuratore

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti, previa attenta lettura di ogni clausola del presente contratto e riletture di quelle di cui agli artt. 4 (Obblighi delle parti), 5 (Proprietà degli elaborati), 7 (Limiti di responsabilità), 8 (Obiettivi), 10 (Recesso), 11 (Informazioni riservate), 13 (Legge applicabile e Foro competente), dichiarano espressamente di approvarle.

REGIONE LAZIO – ASSESSORATO ALLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO,
DEMANIO E PATRIMONIO
Dott. Marco Marafini
Direttore della Direzione Regionale Bilancio,
Governo Societario, Demanio e Patrimonio

IED ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN S.p.a.
Emanuele Soldini
Direttore IED Italia e Procuratore